


Deliberazione n.83 del 19/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Cà Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Presiede il Presidente ERMELINDA DAMIANO

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale FRANCESCO VERGINE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rosato Valter
X		Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico	X		Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giusto Giovanni		X	Scano Davide
	X	Casson Felice		X	La Rocca Elena	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio		X	Locatelli Marta		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio		X	Pelizzato Giovanni		X	Visman Sara
X		Faccini Francesca	X		Pellicani Nicola	Pres.	Ass.	
	X	Fiano Rocco	X		Rogliani Francesca	28	9	

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 23 : Battistella Luca, Brugnaro Luigi, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 5 : Faccini Francesca, Lazzaro Bruno, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 23 : Battistella Luca, Brugnaro Luigi, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 4 : Faccini Francesca, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore al Bilancio

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali con il quale sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione che, tra l'altro, disciplina i contenuti del Documento Unico di Programmazione – DUP e della Nota di aggiornamento;

Richiamato l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

Richiamato l'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 e modificato con delibera n. 22 del 15-16/06/2017, secondo il quale il Documento Unico di Programmazione è trasmesso dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il termine del 31 luglio di ogni anno e deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre successivo e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione può essere approvata dalla Giunta Comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 26 settembre 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica 2020 - Sezione Operativa 2020-2022"

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati;

Considerato che la Giunta Comunale, con delibera PD n. 470 del 13/11/2019 novembre 2019 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione – DUP - Sezione Strategica 2020 - Sezione Operativa 2020-2022 costituente aggiornamento del Documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2019;

Visto il Documento Unico di Programmazione – DUP 2020-2022 aggiornato, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

Visto il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2020-2022;

Visto il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022 redatto in

conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 18 bis del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 30/04/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale PD 1035 del 11/11/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 172 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, si è provveduto a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie nonché alla determinazione dei prezzi di concessione e di cessione delle aree nel P.E.E.P. e nel P.I.P. del Comune di Venezia per l'anno 2020;

Richiamate la legge Regionale n. 44/87 che disciplina l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per il finanziamento delle spese per le opere concernenti gli edifici religiosi;

Richiamato l'art.1, comma 460, della Legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017), che disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi edilizi;

Richiamato l'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92, modificato dalla Legge 120 del 29/07/2010, che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 è stato adottato il Regolamento TARI, successivamente modificato con deliberazioni Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 27 marzo 2015 e con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 del 15/11/2017 e PD n. 503 del 20/11/2018 e considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale PD n. 1036 dell'11/11/2019 sono state adottate le tariffe per l'anno 2020;

Considerato che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali e delle Municipalità nei limiti previsti dal D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la Legge n. 243 del 24/12/2012, che ha dato attuazione al sesto comma dell'art. 81 della Costituzione, disponendo che tutte le Amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio al fine di rispettare il principio costituzionale del pareggio di bilancio;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 819, 820 e 821 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, desumibile dal prospetto degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto della gestione;

Richiamato l'art. 62, comma 8 del DL 112/2008 del 25/6/2008, convertito in L. 133 del 6/8/2008 che stabilisce che gli enti locali devono allegare al bilancio di previsione una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati per i contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Richiamato l'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma possa

essere conferito solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc.);

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con legge 133/2008 che dispone che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

Ritenuto opportuno quantificare tale limite di spesa per l'anno 2020 in euro 5.500.000,00;

Considerato che all'interno del Documento Unico di Programmazione – DUP 2020-2022 sono stati individuati i beni immobili di proprietà del Comune di Venezia non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione e valorizzazione che costituiscono il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione dei singoli beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2020-2022 nella categoria "Immobili di modico valore", approvandone la vendita ai valori individuati con perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, che non potranno essere superiori ad Euro 30.000,00 per ciascun bene;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire i valori di vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2020-2022, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione, con appositi provvedimenti, della costituzione o dell'estinzione di servitù, attive o passive;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2020-2021, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

Dato atto che, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel DUP 2020-2022 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Giunta Comunale procederà ad approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020 – 2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale PD n. 466 dell'11/11/2019 con la quale si è provveduto a definire il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Venezia e ad individuare gli organismi da includere nell'area del consolidamento per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Venezia;

Considerato che le Istituzioni hanno approvato i bilanci di previsione 2020-2022 con i seguenti atti:

- Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione n. 25 del 4/11/2019;
- Istituzione Centri Soggiorno: deliberazione n. 5 del 12/11/2019;
- Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione n. 5 del 24/10/2019;

e che quanto contenuto in tali atti è rappresentato nel documento **allegato** alla presente deliberazione ed è coerente con gli stanziamenti di bilancio iscritti nel bilancio di previsione 2020-2022 dell'Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione devono essere **allegate** le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote d'imposta, le tariffe e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Preso atto che la determinazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche inserite nel Piano degli Investimenti 2020-2022, dipendendo dalle tempistiche di attivazione delle fonti di finanziamento, sarà effettuata in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e che le relative somme sono accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato Previsionale;

Premesso che:

- nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato precisato che il costo complessivo registrato per compensi fissi e variabili nel consuntivo 2013 per gli amministratori delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia e a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta era pari a euro 835.690,00;
- nella medesima deliberazione n. 96/2015 è stato stabilito che il plafond massimo per la medesima spesa a partire dal 2015 non potrà superare l'importo annuo di euro 668.552,00, nel rispetto dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 che impone, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate dirette ed indirette, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016, con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017, n. 57/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e n. 63/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato ritenuto opportuno continuare a mantenere rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019 la riduzione del 2% del plafond rispetto al valore del 2015, già applicata, con deliberazione consiliare n. 147/2015, in sede di determinazione del plafond massimo per l'anno 2016, ed è stato pertanto fissato in € 655.180,00 il plafond massimo per ciascuno dei suddetti tre esercizi per i compensi fissi e variabili complessivamente erogati agli organi amministrativi delle società sottoposte a controllo esclusivo del Comune di Venezia a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta;

Ricordato che:

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), D.Lgs. 175/2016 all'art. 11 del Testo Unico prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto ministeriale che permetterà di classificare le società a controllo pubblico in fasce, con individuazione per ciascuna fascia di un limite massimo dei compensi entro il quale determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; inoltre il decreto stabilirà i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, ed in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;
- l'art. 11 comma 7 del T.U.S.P. stabilisce che, nelle more dell'emanazione del suddetto

decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii., secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

Rilevato che:

- il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -Direzione VIII, in qualità di Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del T.U.S.P., ha emanato in data 10/6/2019 un Orientamento avente ad oggetto "*Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*", in cui viene confermata la tassatività del vincolo sul limite dei compensi nei confronti di tutte le società a controllo pubblico, con possibilità di verifica nei confronti di ciascuna di esse;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che:

- non vi è più la necessità di procedere all'approvazione di un plafond complessivo ai fini del rispetto da parte delle società a controllo pubblico del limite di cui all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, come richiamato dall'art. 11 comma 7 del T.U.S.P.;
- pertanto, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di ciascuna società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

Premesso che:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 è stata approvata la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le DCC n. 13/ 2014 e 147/2015 per un anno a decorrere dal primo gennaio 2019;
- attualmente sono ancora in corso gli atti istruttori necessari ad approvare l'affidamento dei predetti servizi ad Insula S.p.A.;

Ritenuto quindi necessario approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le DCC n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2020 nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22 maggio 2006 è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2017 è stato modificato il suddetto Regolamento, agli artt. 7 ed 8, relativamente alla composizione e durata dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni;

Premesso inoltre che:

- l'art. 43 del suddetto Regolamento, rubricato "*Entrata in vigore e disciplina transitoria*", al comma 3 prevede che:

"Ai sensi del precedente art. 7, 1° comma, resta in vigore, fino ad eventuale diversa determinazione, il contenuto delle norme regolamentari delle Istituzioni Fondazione Opera Bevilacqua La Masa (art. IV, commi 1 e 2, Regolamento approvato con delibera C.C. n. 251 del 6 novembre 1995), Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere (art. 4, commi 1 e 2, Regolamento modificato con delibera C.C. n. 186 del 24 novembre 2003), Il Parco (art. 7, comma 2, Regolamento approvato con delibera C.C. n. 102 del 10 giugno 2002, intendendo che ne faccia parte di diritto il Presidente della Municipalità di Mestre Centro - Carpenedo in luogo del Presidente del Consiglio di Quartiere Carpenedo Bissuola), relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione";

Ricordato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 settembre 2008 è stata sciolta l'Istituzione "Il Parco";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29 luglio 2016 è stato approvato lo scioglimento delle Istituzioni del Comune di Venezia denominate *Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, Istituzione Parco della Laguna*, a decorrere dal primo settembre 2016;
- con la medesima deliberazione è stato inoltre deliberato *"di approvare il nuovo articolo IV del regolamento dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa nel seguente testo: "L'istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri effettivi nominati dal Sindaco del Comune di Venezia" modificando conseguentemente il predetto regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 6 novembre 1995";*

Ritenuto quindi, al fine di rendere coerente il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia con quanto approvato dalle suddette deliberazioni consiliari, di modificare l'art. 43 comma 3 nel seguente nuovo testo:

"Ai sensi del precedente art. 7, 1° comma, resta in vigore, fino ad eventuale diversa determinazione, il contenuto delle norme regolamentari dell'Istituzione Fondazione Opera Bevilacqua La Masa (art. IV, commi 1 e 2, Regolamento approvato con delibera C.C. n. 251 del 6 novembre 1995 e modificato con delibera C.C. n. 40 del 29 luglio 2016), relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione";

Premesso che:

- il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 16 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo;
- l'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo;
- con la deliberazione n. 34 del 23/04/2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione rep. n. 16538 del 26/6/2012 in essere fra Comune di Venezia e la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;
- successivamente all'approvazione della predetta convenzione sono stati approvati i seguenti atti integrativi:

- Atto integrativo rep. n. 16743 del 18/12/2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 28 novembre 2012;
- Atto integrativo rep. n. 18219 del 14/5/2015 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 4 marzo 2015;
- Atto integrativo rep. n. 18647 del 29/1/2016 con deliberazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015;
- Atto integrativo rep. n. 19294 del 3/7/2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 maggio 2017;

Considerato che si rende necessario procedere ad una revisione meramente formale dell'art. 20 dell'attuale convenzione disciplinante le modalità di calcolo del corrispettivo per la gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia per meglio definire la relativa fattispecie;

Ritenuto quindi necessario modificare l'art. 20 della Convenzione rep.n. 16538 del 26/6/2012 in essere fra Comune di Venezia e la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. nel seguente modo:

al comma 3 sostituendo le parole "*Fatto salvo il canone minimo previsto dal precedente comma 1, la quota parte di introiti annui lordi dei Giochi che resterà in capo al Comune non potrà essere superiore al 25% degli introiti annui lordi dei Giochi,*" con le seguenti: "*Fatto salvo il canone minimo previsto dal precedente comma 1, il compenso annuo della società non potrà essere inferiore al valore corrispondente al 75% degli introiti annui lordi dei Giochi*";

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 dell'8/9 marzo 1999, divenuta esecutiva il 22 marzo 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

Dato atto che risulta opportuno:

- disciplinare in maniera semplificata, sia in termini di procedura che di calcolo, le occupazioni per cantieri edili valutate come meno impattanti sia in termini di tempo che di dimensioni, e ciò in ragione del fatto che molto spesso tali occupazioni rispondono anche ad esigenza di urgenza nell'effettuazione dei relativi lavori;
- introdurre, per analogia rispetto alle occupazioni in terraferma, una fattispecie di esenzione per le occupazioni per soste per carico e scarico di materiali non superiore alle 12 ore anche nei canali;

Ritenuto pertanto:

- di introdurre, dopo l'art. 18 ter, il seguente:

"Art. 18 quater - Occupazioni semplificate di cantiere

1. *Le occupazioni relative ai cantieri che si svolgono entro cinque giorni consecutivi e con dimensioni massime entro trenta metri quadrati, sono autorizzate con presentazione dematerializzata di autocertificazione dell'ingombro e della sua localizzazione, previa pagamento anticipato degli oneri COSAP con valore unico forfettario e presentazione di valida polizza RCVT in sostituzione del deposito cauzionale di garanzia, fatte salve le legittime azioni di diniego e modifica in capo all'Amministrazione Comunale, con esclusione di tutti i procedimenti che sono relativi alle seguenti occupazioni che rimangono assoggettate al procedimento ordinario:*

- *stalli a pagamento;*
 - *che necessitano di ordinanza o autorizzazione al transito per la viabilità;*
 - *pubbliche a verde urbano;*
 - *che interessano plateatici già assentiti;*
 - *su canali navigabili.”*
- di modificare, conseguentemente, l’art. 38 comma 1, inserendo infine *“Per le occupazioni semplificate di cantiere di cui all’art. 18 quater del presente Regolamento si applicano le modalità di calcolo e le tariffe di cui alla parte III del presente articolo”* e di inserire la seguente parte III:
 - *Parte III) - Occupazioni semplificate di cantiere*
Si applicano le tariffe, una di Categoria Speciale relativa a Venezia Centro Storico ed Isole e una di Categoria Normale relativa a Venezia Terraferma, definite dalla Giunta Comunale, moltiplicate per il numero di giorni fino ad un massimo di 5 gg., fermo restando che è dovuto l’importo minimo di euro 15,49 ai sensi dell’art. 31 del presente Regolamento oltre alle spese di pulizia dell’area.
 - di inserire all’art. 32, lettera n, infine il seguente *“compresi il transito e la sosta per carico e scarico materiali con chiatte e natanti simili, comunque funzionali a lavori edili, nei canali e nei rii, e purché di durata inferiore alle 12 ore”;*

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 dell’22/23 marzo 1999, divenuta esecutiva per archiviazione il 27 maggio 1999, è stato approvato il Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMP);

Dato atto che risulta opportuno prevedere l’esonero dal pagamento del canone installazione mezzi pubblicitari per le Chiese e gli altri edifici di culto qualora i proventi derivanti dalla pubblicità sugli assiti di cantiere siano destinati a finanziare gli interventi di manutenzione/recupero degli edifici di culto della Città di Venezia dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D. Lgs n. 42/2004;

Ritenuto pertanto di integrare l’art. 16 del Regolamento CIMP, “Non assoggettabilità al canone”, aggiungendo il seguente comma:

“4. Fermo restando i vincoli di cui all’art. 19, comma 10 del presente Regolamento, non sono assoggettabili al pagamento del canone le esposizioni pubblicitarie temporanee installate su assiti di cantiere relativi a edifici di culto dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D. Lgs. N. 42/2004, qualora il provento dell’esposizione pubblicitaria sia finalizzato al finanziamento di lavori di recupero/manutenzione/restauro degli edifici medesimi. Tale requisito deve essere dichiarato mediante apposita autocertificazione all’atto della domanda di cui all’art. 5 del presente Regolamento. ”

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);

Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell’art. 23 dello Statuto comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione, dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici, dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, dal Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, dal Dirigente del Settore Gare Contratti E Centrale Unica Appalti Ed Economato dal Direttore della Direzione Controlli e Spending Review,

dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni, dal Dirigente del settore Risorse Umane Organizzazione, acquisito il parere istruttorio del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e visto il parere tecnico amministrativo e contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, **allegato** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, nel complesso e nelle dotazioni delle singole risorse di entrata e dei singoli interventi di spesa, corredato dai prospetti esplicativi di cui al D. Lgs. 118/2011 e dai documenti di cui al punto successivo;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022- DUP - Sezione Strategica 2020 - Sezione Operativa 2020-2022 costituente aggiornamento del Documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2019, **allegato** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
3. di approvare i seguenti documenti **allegati** al bilancio di previsione 2020-2022 di cui formano parte integrante:
 - a) la Nota Integrativa contenente, tra l'altro, la nota esplicativa degli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati;
 - b) il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2020-2022;
 - c) il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2020-2022, redatto in conformità all'art. 18bis, comma 1 del D.Lgs. 118/2011;
 - d) i Bilanci di Previsione 2020-2022 delle Istituzioni comunali;
4. di dare atto che, all'interno del Programma 2020 degli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia:
 - l'inserimento di un nuovo intervento o l'eliminazione di un intervento di rilievo costituiscono variazioni di programma e come tali sono di competenza del Consiglio Comunale,
 - gli importi della singole voci d'intervento possono subire variazioni fermo restando l'importo globale di spesa, senza costituire variazione di programma,
 - l'eventuale anticipazione di interventi che compaiono nella colonna del fabbisogno, fermo restando l'importo globale annuale della spesa per l'anno 2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la programmazione delle opere pubbliche, non costituisce variazione di programma,
5. di stabilire fin d'ora che eventuali successive modifiche alla struttura organizzativa e alle funzioni delle Direzioni che determinino una variazione nella competenza degli obiettivi annuali-triennali SEO 2020-2022 assegnati con il presente provvedimento, comportino automaticamente la riassociazione degli stessi alle Direzioni competenti in relazione alle nuove funzioni approvate;
6. di recepire e approvare, come allegato al bilancio di previsione 2020-2022 contenuto all'interno del Documento Unico di Programmazione - DUP 2020-2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. 112/2008, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e dare atto che, ai sensi di detta normativa, l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi degli immobili nel piano delle alienazioni determina:
 - l'effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce

- gli effetti dell'art. 2644 del codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del Patrimonio che dovrà adeguarsi, ove necessario, in conseguenza del presente atto deliberativo;
 - l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale descritte nelle schede urbanistiche allegate al Piano delle Alienazioni;
 - il possibile esperimento di ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
7. di approvare la vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2020-2022, ai valori ivi indicati, demandando alla Giunta Comunale la possibilità di ridefinire detti valori, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;
 8. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione dei singoli beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2020-2022 nella categoria "Immobili di modico valore", approvandone la vendita ai valori individuati con perizie di stima redatte dagli Uffici comunali competenti, che non potranno essere superiori ad Euro 30.000,00 per ciascun bene;
 9. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, l'approvazione della costituzione o dell'estinzione di servitù, attive o passive;
 10. di dare atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2020-2021, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;
 11. di stabilire che per ogni singola procedura di affidamento degli appalti contenuti nel Piano Biennale degli Acquisti si procederà, con atto formale del Dirigente responsabile di Settore, alla conferma o alla sostituzione sulla base delle esigenze, del Responsabile Unico del Procedimento già individuato in sede di programmazione, ovvero alla sua nomina per tutte le procedure non assoggettate a programmazione;
 12. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022, in attuazione degli indirizzi contenuti nella Programmazione del Fabbisogno di Personale 2020-2022 contenuta nel DUP 2019-2021, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
 13. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022 sono **allegate** le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'anno 2020, le aliquote d'imposta, le tariffe e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 14. di dare atto, come attestato nel parere del Responsabile Finanziario, che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale di competenza per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono determinate in misura tale da consentire il conseguimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo ai sensi dell'art.1, commi 819,820,821 della Legge n. 145 del 30/12/2018;
 15. di conferire gli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3, comma 55 della Legge 244/07, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D.lgs 267/00 (Documento Unico di Programmazione, Programma Triennale ed Elenco Annuale dei lavori pubblici, Piani Territoriali ed urbanistici, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, etc..);

16. di fissare in euro 5.500.000,00, il limite massimo della spesa per l'anno 2020 per incarichi di collaborazione, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007, modificato dall'art. 46 comma 2 del Decreto Legge n. 112 del 18/6/2008, convertito con legge 133/2008;
17. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che non vi è più la necessità di procedere all'approvazione di un plafond complessivo ai fini del rispetto da parte delle società a controllo pubblico del limite di cui all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, come richiamato dall'art. 11 comma 7 del T.U.S.P., precisando che, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 175/2016, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di ciascuna società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
18. di approvare la prosecuzione tecnica, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, dell'affidamento a Insula S.p.A. dei servizi affidati con le DCC n. 13/ 2014 e 147/2015 per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2020 nelle more della complessa istruttoria volta al rinnovo degli affidamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
19. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente nuovo testo dell'art. 43 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia

"Ai sensi del precedente art. 7, 1° comma, resta in vigore, fino ad eventuale diversa determinazione, il contenuto delle norme regolamentari dell'Istituzione Fondazione Opera Bevilacqua La Masa (art. IV, commi 1 e 2, Regolamento approvato con delibera C.C. n. 251 del 6 novembre 1995 e modificato con delibera C.C. n. 40 del 29 luglio 2016), relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione";

20. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche all'art. 20 Convenzione rep. n. 16538 del 26-6-2012 in essere fra Comune di Venezia e la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.:

al comma 3 sostituire le parole *"Fatto salvo il canone minimo previsto dal precedente comma 1, la quota parte di introiti annui lordi dei Giochi che resterà in capo al Comune non potrà essere superiore al 25% degli introiti annui lordi dei Giochi,"* con le seguenti: *"Fatto salvo il canone minimo previsto dal precedente comma 1, il compenso annuo della società non potrà essere inferiore al valore corrispondente al 75% degli introiti annui lordi dei Giochi";*

dando mandato al Dirigente competente a sottoscrivere apposito Atto integrativo volto a recepire le suddette modifiche;

21. di apportare, per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 dell'8/9 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni:

- introdurre, dopo l'art. 18 ter, il seguente:

"Art. 18 quater - Occupazioni semplificate di cantiere

1. *Le occupazioni relative ai cantieri che si svolgono entro cinque giorni consecutivi e con dimensioni massime entro trenta metri quadrati, sono autorizzate con presentazione dematerializzata di autocertificazione dell'ingombro e della sua localizzazione, previa pagamento anticipato degli oneri COSAP con valore unico forfettario e presentazione di valida polizza RCVT in sostituzione del deposito cauzionale di garanzia, fatte salve le legittime azioni di diniego e modifica in capo all'Amministrazione Comunale, con esclusione di tutti i procedimenti che sono relativi alle*

seguenti occupazioni che rimangono assoggettate al procedimento ordinario:

- *stalli a pagamento;*
 - *che necessitano di ordinanza o autorizzazione al transito per la viabilità;*
 - *pubbliche a verde urbano;*
 - *che interessano plateatici già assentiti;*
 - *su canali navigabili.”*
- modificare, conseguentemente, l’art. 38 comma 1, inserendo infine *“Per le occupazioni semplificate di cantiere di cui all’art. 18 quater del presente Regolamento si applicano le modalità di calcolo e le tariffe di cui alla parte III del presente articolo”* e di inserire la seguente parte III:

Parte III) - Occupazioni semplificate di cantiere

Si applicano le tariffe, una di Categoria Speciale relativa a Venezia Centro Storico ed Isole e una di Categoria Normale relativa a Venezia Terraferma, definite dalla Giunta Comunale, moltiplicate per il numero di giorni fino ad un massimo di 5 gg., fermo restando che è dovuto l’importo minimo di euro 15,49 ai sensi dell’art. 31 del presente Regolamento oltre alle spese di pulizia dell’area.

- inserire all’art. 32, lettera n, infine il seguente *“compresi il transito e la sosta per carico e scarico materiali con chiatte e natanti simili, comunque funzionali a lavori edili, nei canali e nei rii, e purché di durata inferiore alle 12 ore”;*

22. di apportare, per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale Canone Autorizzatorio per l’Installazione di Mezzi Pubblicitari (CIMP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 dell’22/23 marzo 1999, divenuta esecutiva per archiviazione il 27 maggio 1999:

- introdurre all’art. 16, il seguente comma:

“4. Fermo restando i vincoli di cui all’art. 19, comma 10 del presente Regolamento, non sono assoggettabili al pagamento del canone le esposizioni pubblicitarie temporanee installate su assiti di cantiere relativi a edifici di culto dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 del D. Lgs. N. 42/2004, qualora il provento dell’esposizione pubblicitaria sia finalizzato al finanziamento di lavori di recupero/manutenzione/restauro degli edifici medesimi. Tale requisito deve essere dichiarato mediante apposita autocertificazione all’atto della domanda di cui all’art. 5 del presente Regolamento.”

ALLEGATI

- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:

9A2672A4B88CC77F47553C6B64C9D16AEDDAABEB525C5122C2205F8C650B3D18)

- **PARERE TECNICO** (impronta:

9A20F5F3C3BD302B4C930E16F7F7054DCC1527ACE122FD7E315ED982AFF6B162)

- **PARERE TECNICO** (impronta:

2B0E59D5AC81435B58F549F454BFC4D2B7274DBC7A38EA72BE5B618649208FE2)

- **PARERE TECNICO** (impronta:

499E4394517DB453667BC3B771CC4B36DDC62D46898876F3371BA9D35632CC1C)

- **PARERE TECNICO** (impronta:

0A2CD77B68F9D4627DBC2B6D91B96248068A622E2708908595E44EA392A7AE4B)

- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta: 9F156A6D4452256B13E469C036AC4D37E94AFE038F81EDF05C4E86C0B228596E)
- **parere Revisori Conti** (impronta: A75960378929E6DBA633C8EC673962296AC30BE3B0BDE2B47363A5279C988EB0)
- **parere Municipalità Marghera** (impronta: 8461E4E88E4AF3DC2E5F7E700CD1C98B8E867ACC6C1B5A8F0DBFD922C473AF75)
- **parere Municipalità favaro** (impronta: 6A4E996B588BAA420647329821F4409E7B7F7D5C7E04A7AC573C8FC216BBEDBD)
- **parere Municipalità Mestre** (impronta: 21D1A9200ADC0E9584898AB63C644E6C015F87795AB1C75741C8686C859FF585)
- **parere municipalità Lido** (impronta: A675C93F9ACC0FD4A9F7D0B2C54C1465CF7D70CF54C59E307B07D65A616309B8)
- **parere municipalità Chirignago** (impronta: 4CBBBD89A0FF6C28008F7F59EC2C0DCD9DB7CFDF8B7AE06A5F1261533E7884B75)
- **Allegato emendamenti** (impronta: E660435D185C13D78192F5304ED48EAB350EBFE182EABCED9F088058DC5CD72D)
- **Pareri regolarità emendamenti** (impronta: B6CF1C7550D044AD73DB17C2B0735603F4757EF3C4BD36CBF07C8C8D8AAE3776)
- **Pareri Revisori emendamenti** (impronta: 1F43F3B065EE5C653206D0F8D02265709789BC52D06D5D0668F80F988FAF9630)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 09E10042B8E8313B698E92915957B8AA694813C28D56CE69C0CB30BB5227C94F)
- **PARERE TECNICO** (impronta: BE6D0447FD094A0005F402E26801D920457D50BEAB2D645B66534CE9B75EFAFC)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 4B58FEED8F5488F7E4CDADFABEDEBA552A2FB8AADF01F211A451DCF8143D8F4D)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 84928BB88C821328337152F457AFABFA74A79CB78B13BFD59042DCA8AC9F679D)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 448B5FEF117BD8E6FA167F9C95742DD550C47139BE114B4059F93E24721F47AA)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 8C5FCEE7C5782FC6D1B5331A0E71084AC17B8C0A809FBD065DA237576F53E276)
- **PARERE TECNICO** (impronta: F01C6C95A2F3E06EF65779CC4F1188547B76113DADD767A91BCDCE0A5D668452)
- **PARERE TECNICO** (impronta: 3C428FB62627DC12B5D73AE7FF509C428417F9BFD6F36F6786996C49AE1F8083)
- **bilancio previsione 2020-2022** (impronta: B25F8208F21BD64CC73D5A297075573E06385F1AEF6512E037162474CA3322B9)
- **piano investimenti 2020-2022** (impronta: 98CC81767A1F92803A4D8BED2B5385FA8846250C2B921E9177AD19DECD76962B)
- **piano indicatori** (impronta: 8518DF162E4748610DE4A0FACBF50CFD844F81704401AD770ADB09EA784E93DD)
- **bilanci previsione 2020-2022 delle istituzioni comunali** (impronta: 60BA243D988C3CACA49B40D915F65C7C77F2D20116DEE97BC3B29A94AF946C68)
- **nota integrativa 2020-2022** (impronta: 81B87DE01866163906F8DEA1FE8FF4CBC9403201415E8F4E53225E0378A0C323)
- **elenco tariffe 2020** (impronta: FADAE12A5837FBEA586D152FECD97011F1E0EDB148D6BA9E2748E08F9E03BD3F)
- **DUP 2020-2022** (impronta: 4DAC38CBD3105535624FE429D4ACDD973AF0016702AE2B57D8B9C737625ED306)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1046 del 15/11/2019)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO